

REGOLAMENTO (CE) N. 2507/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1996

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera e il Liechtenstein

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, in particolare l'articolo 149,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

visto che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a causa delle modifiche intervenute nel regime di sostegno per i cereali in seguito all'adesione della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stato necessario introdurre misure transitorie che consentano il pagamento di restituzioni all'esportazione per l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia ed esportata da questi due paesi, nell'intento di garantire che possano continuare le esportazioni tradizionali di avena; che occorre indire una gara per tali restituzioni, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la Svizzera e il Liechtenstein costituiscono mercati tradizionali di smercio dell'avena prodotta in Finlandia e in Svezia; che le esportazioni verso questi due paesi avvengono tuttavia in condizioni diverse da quelle degli altri paesi terzi; che è quindi necessario differenziare tali destinazioni attraverso l'indizione di una gara specifica per la restituzione all'esportazione di avena destinata alla Svizzera e al Liechtenstein;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono definite dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra gli obblighi che incombono al concorrente vi è quello di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che è necessario prevedere una durata di validità specifica per i titoli rilasciati nel quadro di tale

aggiudicazione; che detta validità deve tener conto delle esigenze attuali del mercato mondiale;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda l'avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera o il Liechtenstein.
3. La gara è aperta fino al 29 maggio 1997. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se:

- a) l'avena alla quale l'offerta si riferisce è stata prodotta in Finlandia e in Svezia;
- b) è corredata da un impegno del concorrente di esportare l'avena dalla Finlandia o dalla Svezia verso la Svizzera o il Liechtenstein;
- c) si riferisce ad un quantitativo di almeno 1 000 t;
- d) è presentata all'organismo d'intervento finlandese o svedese, a seconda del caso.

Qualora l'impegno di cui alla lettera b) non venga rispettato, la cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁵⁾ verrà incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.